



SENTENZA 1170/14
CRONOLOGICO 5926
REPERTORIO 2868

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Liliana Anselmo ha pronunciato

SENTENZA

nella causa civile iscritta il 16.11.2007 e segnata dal N° 17271 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2007, promossa da

[redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. Caselli Nicola, dall'avv. Giulio Caselli e dall'avv. Emiliano Calabrese Ioppolo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze, Via Montebello 76, come da mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

[redacted] p.a., rappresentante della [redacted] s.r.l., in virtù di procura del 23.10.2006 a rogito [redacted]

[redacted], rappresentata e difesa dall' [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, [redacted] come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

Oggetto: Risarcimento danni

CONCLUSIONI

Per l'attore: 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione di euro 429.482,00 a sofferenza con causale 33 di utilizzato e di euro 150.000,00 a sofferenza con causale 36 di importo garantito notificata da [redacted] alla Centrale Rischi della Banca d'Italia; 2) condannare la stessa a rettificare la segnalazione notificando alla Centrale Rischi della Banca d'Italia lo stato attuale del rapporto saldo avere/dare [redacted] 3) condannare [redacted] a risarcire il danno all'immagine subito da [redacted] che si indica in via equitativa nella somma di euro 10.000,00; con vittoria delle spese di lite. [redacted]; Respingere le domande attoree perché infondate e non provate; IN VIA ISTRUTTORIA: come in atti; con vittoria di spese di lite.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12.11.2007, il sig. [REDACTED] ha convenuto dinanzi l'intestata Autorità la Castello Finance s.r.l., in persona del legale rappresentante, per sentir accogliere le suesposte conclusioni; si è costituita in giudizio la società Italfondario s.p.a., quale rappresentante della Ca [REDACTED] r.l., chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento (sia in forma specifica che per equivalente).

Dalla lettura combinata degli atti introduttivi di entrambe le parti, si evince in punto di fatto:

- che in data 5.5.1995 veniva emesso D.I. nr. 3538/2005 dal Tribunale di Firenze, per cui Tunetti veniva ingiunto del pagamento in favore della ricorrente [REDACTED] Cassa di Risparmio delle Province Lombarde s.p.a., dell'importo di £ 294.828.874 (pari ad euro 152.266,41) "oltre interessi al tasso di mora convenzionalmente stabilito dell'11,25% con regime di capitalizzazione composto e liquidazione trimestrale decorrenti dal 4.4.1995, oltre le spese";
- che la [REDACTED] volturò la posizione "a sofferenza" e la segnalò alla Centrale Rischi di Bankitalia, aggiornandola, di volta in volta, a seconda della contabilizzazione degli interessi;
- che in data 27.9.2001 Tunetti proponeva ad Intesa Gestione Crediti (nel frattempo divenuta cessionaria del credito in sofferenza) una "transazione" nella quale l'importo del debito - a saldo e a stralcio - nei confronti della banca veniva indicato in £ 380.000.000 (pari ad euro 196.253,62); la proposta veniva accettata dalla [REDACTED] Gestione Crediti a condizione che fosse corrisposta la somma di £ 110.000.000 entro il 28.2.2002 e che il pagamento del residuo avvenisse in nr. 90 rate mensili di £ 3.000.000 ciascuna (pari ad euro 1549,37), a partire dal 31.3.20102 fino al 31.8.2009; inoltre Intesa Gestione Crediti richiedeva che venissero mantenute le garanzie ipotecarie fino al pagamento integrale della somma e l'abbandono a parte di Tunetti del giudizio di opposizione al DI proposto;
- che la In [REDACTED] Crediti si riservava la possibilità, in caso di inadempimento, di riprendere ogni iniziativa nei confronti di [REDACTED] e della sig.ra Paola Sarandrea) per il recupero di quanto ancora dovute per capitale, interessi e spese e che avrebbe rilasciato la lettera liberatoria solo in caso di adempimento dell'intero credito;
- che alla data 3.12.2001 veniva sottoscritto il documento nel quale l'importo del credito della [REDACTED] Crediti ammontava ad euro 319.216,00 per capitale ed interessi;
- che in data 26.2.2002 Tunetti riceveva da [REDACTED] s.p.a. una missiva relativa all'abbandono dell'esecuzione immobiliare e della causa di opposizione a D.I. per "intervenuto pagamento rateizzato di complessivi euro 196.253,56";



- che in data 11.3.2002 [redacted] s.p.a. incaricò [redacted] s.p.a. incarico continuativo di pagare a scadenze determinate l'importo di euro 1.549,37 a favore di [redacted] s.p.a.;
- che nel mese di novembre 2005, Banca Intesa Gestione Crediti comunicava a Tunetti che dal 5.12.2005 sarebbe subentrata nella gestione degli incassi rateali la soc. [redacted];
- che in data 21.6.2005 [redacted] s.p.a. comunicava a [redacted] che in Banca d'Italia era presente una segnalazione a sofferenza per la somma di euro 429.921,00 e che non erano ritenute valide le giustificazioni fornite da Tunetti circa l'erroneità della segnalazione;
- che i legali di [redacted] significavano a [redacted] s.p.a. l'illegittimità della detta segnalazione, atteso che la [redacted] s.p.a. vantava – al momento della transazione – nei riguardi di [redacted] un credito di euro 108.455,90 (e non di oltre euro 429.000,00), per cui era stata segnalata una sofferenza per un importo notevolmente superiore, senza tener conto dei pagamenti parziali eseguiti;
- che, in assenza di risposte pervenute dalla società [redacted] s.r.l., l'attore ha instaurato la presente causa per ottenere il risarcimento dei danni in forma specifica, con la rettifica della segnalazione, previo accertamento della sua illegittimità alla luce di una più completa disamina della vicenda, nonché per la condanna al risarcimento dei danni all'immagine per la somma di euro 10.000, equitativamente determinata, paventando "gravissimi problemi contrattuali sia con [redacted] che con altri istituti di credito e Finanziarie".

Si è costituita in giudizio la società Italfondario s.p.a. – quale rappresentante della [redacted] s.r.l. – eccependo che alla data dell'accordo transattivo (dicembre 2001), in virtù della maturazione degli interessi, il credito era di euro 319.216,00 e che Tunetti sarebbe stato "liberato" del suo debito (portato dal D.I. 3138/95) solo dopo l'avvenuto pagamento della complessiva somma di £ 380.000.000, escludendo che "l'accettazione dell'accordo transattivo" avesse avuto un effetto novativo sul credito originario; peraltro, precisa la convenuta, sia nel 2006 che nel 2007, vennero inviate a Banca d'Italia due lettere nelle quali veniva "dato atto" che il credito vantato nei confronti di Tunetti "non poteva cifrarsi nella somma transatta, in quanto l'accettazione della proposta transattiva non costituiva una novazione del precedente rapporto".

Concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. all'udienza del 24.10.2008, la causa ha subito un periodo di "congelamento" dal 27.10.2009 al 29.10.2010; in tale ultima data è stata ammessa CTU con la nomina del dr. Gregorio Albanetti che ha assunto l'incarico all'udienza del 3.12.2010 sul quesito ivi posto; con ordinanza dell'8.7.2011 sono state ammesse le prove testimoniali ritenute rilevanti ai fini del decidere e la teste [redacted]



██████, Direttrice della ████████ della filiale di Via Alfani ha reso dichiarazioni all'udienza del 22.6.2012; con Decreto del Presidente del Tribunale di Firenze nr. 184 del 24.12.2012, la stessa è stata assegnata a questo giudice che l'ha trattenuta in decisione con decorrenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal 28.5.2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In diritto

Per inquadrare la natura della dedotta responsabilità, va premesso che la segnalazione di un cliente presso la Centrale Rischi alla voce "crediti in "sofferenza" è di per sé un atto dovuto nel rispetto delle norme che la Banca d'Italia – nella sua funzione di vigilanza – impone ai soggetti vigilati, per cui la segnalazione in Centrale Rischi non può essere foriera di alcuna responsabilità se avviene nel rispetto dei parametri che la consentono.

E' evidente che la segnalazione comporti inevitabilmente un danno alla reputazione anche commerciale di un soggetto nonché, per conseguenza, una maggiore difficoltà di accesso al credito e l'eventuale affermazione di responsabilità della banca - per violazione dell'interesse del cliente a che non vi siano irregolari segnalazioni – deriva dall'accertamento di negligenza e imprudenza qualificate dalla violazione dell'ambito di discrezionalità tecnica attribuito dalle Istruzioni della Banca d'Italia ai soggetti bancari; violazione che si concreta con particolare riferimento ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale, ai doveri di protezione e salvaguardia dell'interesse del cliente. La responsabilità della banca segnalante si configura a titolo di illecito aquiliano (nell'ambito del quale, si ricordi, si risponde anche per colpa lieve).

La base normativa primaria per la creazione della Centrale Rischi è il Testo unico bancario per la quale la Banca d'Italia, in conformità alle delibere del C.I.C.R. emana disposizioni generali aventi ad oggetto anche il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni (art. 53 TUB); difatti l'attività di esercizio del credito è attività rischiosa (in quanto le banche devono poter fare affidamento sulla restituzione delle somme concesse in finanziamento e sulla corresponsione dei relativi interessi).

Sulla base del mandato normativo, il C.I.C.R. ha deliberato il 29.3.1994 (in www.bancaditalia.it) le norme relative alla Centrale Rischi; per le disposizioni di dettaglio interviene la Banca d'Italia, alla quale, peraltro, viene affidato il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi; il testo della circolare viene continuamente aggiornato e recentemente è intervenuto il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto dell'11.7.2012.

Nel testo dedicato agli Intermediari Creditizi (circolare Banca d'Italia nr. 139 dell'11.2.1991) si prevede la classificazione dei rischi, per cui si distingue – nell'ambito del



credito deteriorato – il credito scaduto, quello ristrutturato, quello incagliato e quello in sofferenza, vera e propria.

In linea generale il credito ristrutturato è quello che a causa dell'aggravamento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali con ad es. la definizione di una nuova scadenza dei termini o con la riduzione del debito e/o degli interessi; il credito ristrutturato è senza dubbio indice di difficoltà dell'adempimento, ma non assurge a "sofferenza" ai fini della segnalazione (considerata anche l'esistenza del consenso della banca alla ristrutturazione; del resto, a fronte di una ristrutturazione, il debitore viene - almeno astrattamente - messo in condizioni di pagare, proprio in quanto gli vengono fatte delle concessioni che dilazionano il pagamento oppure riducono il debito).

I cd. Crediti incagliati riguardano quelle esposizioni di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento, che però si prevede possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo ed, infine, nella categoria "sofferenze" va ricondotta (v. Istruzioni per gli intermediari creditizi capitolo II, 11) l'intera esposizione per cassa di soggetti insolventi – anche se non accertati giudizialmente – o in situazioni equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda; le istruzioni specificano che si prescinde dall'esistenza di garanzie e la loro presenza non esclude assolutamente l'obbligo di censire formalmente il cliente in quella che è, a questi fini, una specie di lista nera o grigia degli operatori economici.

E' pur vero che l'apposizione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'Intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente (cfr. Cassazione sez. I[^], 12.2.2014 nr. 3165), per la quale *"la segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza di cui all'art. 5 co. 2 Legge Fallimentare" v. anche Cass. 1.4.2009 nr. 7958*), ma è altrettanto vero che può intendersi in sofferenza quel credito rispetto al quale esiste "un'incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte sostanzialmente equiparabile ad uno stato di insolvenza" (capitolo IV, 107).

Nel merito



Dalla lettura dei documenti di causa, si deve prendere atto dell'errore materiale nel quale è incorso il legale di parte attrice laddove a pag. 1 dell'atto di citazione (punto 4) indica al 21.6.2005 la data della comunicazione giuntagli dalla ██████ circa l'avvenuta segnalazione in Centrale Rischi, quando invece si tratta del 21.6.2007 (cfr. doc nr. 4 fascicolo attoreo); a tale comunicazione segue la lettera del 28.6.2007 della Banca di Italia destinata al rag. Tunetti, alla quale viene allegata la documentazione inerente le segnalazioni mensili effettuate dalla ██████ e s.r.l. alla Centrale dei Rischi.

E' dato non controverso che la prima segnalazione effettuata da Castello Finance s.r.l. è del 31.5.2006 e che l'importo segnalato "a sofferenza" fu di euro 427.775,00, così come parimenti non contestato che al 30.9.2007 – ultima segnalazione – la sofferenza segnalata era di euro 431.932,00.

E' a queste ultime date (e non al giugno 2005, come affermato da parte convenuta a pag. 6 rigo 6 della comparsa conclusionale) che occorre confrontarsi per comprendere e valutare la posizione debitoria di ██████ nei riguardi dell'ente creditizio/cessionario e qual'era l'importo ancora dovuto sul debito iniziale, tenendo conto altresì del fatto che al 30.4.2007 la ██████ revocò a ██████ gli affidamenti in corso per euro 60.000.

E' sempre documentata la circostanza che il debito di Tunetti nei confronti della Cariplo era nel 1995 di euro 152.266,41 e che – aumentato delle spese legali e degli interessi – giunse ad euro 196.253,62 al 3 dicembre 2001, quando venne sottoscritto da Tunetti, in accordo con la BCI - il piano di rientro dall'esposizione debitoria.

Il CTU Albinetti ha determinato esattamente gli importi ancora dovuti da Tunetti al 31.5.2006 e quali erano al 30.9.2007 – data dell'ultima segnalazione, formulando correttamente ed oggettivamente le due soluzioni richiestegli dal Giudice in sede di affidamento dell'incarico:

- se la transazione del 3.12.2001 ha natura "novativa" il debito al 31.5.2006 di Tunetti era di euro 60.425,49 e al 30.9.2007 era di euro 35.635,57;
- se la transazione del 3.12.2001 non ha natura novativa, il debito di Tunetti al 31.5.2006 era di euro 72.476,94 e al 30.9.2007 di euro 49.751,50.

Dall'analisi obiettiva dei dati sopra esposti, pare macroscopica la differenza tra la situazione debitoria reale di ██████ con quella rappresentata erroneamente alla Centrale Rischi da ██████ s.r.l., errore che addirittura fa sì che al 31.5.2006 l'importo segnalato a sofferenza fosse di poco minore (di soli circa 4.000 euro) di quello del 30.9.2007, con ciò evidenziando che la ██████ s.r.l., oltre all'errore iniziale, nulla fece per evitare che le conseguenze negative del primo si protraessero (e ciò per oltre un anno), nonostante incassasse le rate dei pagamenti non li scomputava dal dovuto.

Dalla relazione peritale (pag. 3), emerge, infatti, come la stessa It[redacted] s.p.a. abbia consegnato un fax al perito del Tribunale nel quale "attesta la regolarità dei pagamenti rateali effettuati da [redacted]".

Errore macroscopico che non può essere "posto nel nulla" da quanto osserva il CTP di parte convenuta, avendo a questi il CTU adeguatamente replicato, facendo presente l'arbitraria imputazione che la [redacted] s.r.l. effettuava dei pagamenti eseguiti da Tunetti, in modo che l'ente creditizio decurtava le somme solo per la quota in conto capitale e non per gli importi effettivamente corrisposti (cfr. pag. 6 delle repliche del CTU).

La situazione debitoria di [redacted], pertanto, alla luce dei pagamenti effettuati continuativamente e, attesa la persistenza delle garanzie ipotecarie, non poteva essere qualificata come "a sofferenza" nei termini sopra evidenziati e conseguentemente la domanda di risarcimento in forma specifica viene accolta, con ordine di procedere alla rettifica.

In punto di *quantum debeatur*, si osserva che *"la segnalazione di una "sofferenza" non più esistente, conferendo pubblicità interbancaria ad un non reale protrarsi dell'insolvenza del debitore, è destinata ad assumere rilevanza peculiare in un'ottica commerciale ed imprenditoriale, risolvendosi in una complessa vicenda di indubitabile discredito patrimoniale, idonea a provocare un danno anche della reputazione imprenditoriale del segnalato"* (Trib. Bari, sez. I, sent. del 22 dicembre 2000, Tribunale di Roma, 25 novembre 2004, n. 31484, Corte d'Appello di Milano, 4 novembre 2003, Tribunale di Milano, 17 marzo 2004; Cass. 24.5.2010 nr. 12626).

La sussistenza di un danno non patrimoniale è conseguenza "automatica" della illegittima segnalazione in Centrale Rischio: dal momento che diventa nota l'inaffidabilità finanziaria di un soggetto, alcuni beni facenti capo all'interessato sono stati lesi (buon nome, immagine, onore, reputazione economica).

Di tal modo si ritiene che si sia determinato un danno *in re ipsa*, che legittima il diritto al risarcimento senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 4881 del 19/01/2001; Cass. civ. sent. n. 1103 del 05/11/1998.....*"L'accertamento di una lesione della onorabilità della persona determina in re ipsa anche l'accertamento di un danno risarcibile, da liquidarsi equitativamente indipendentemente dalla prova di un concreto nocumento agli interessi commerciali e patrimoniali del soggetto leso"* cfr. Trib. Milano, ord. 19 febbraio 2001).

Non vi è dubbio che mentre per il danno all'attività imprenditoriale da illegittima segnalazione necessita di una rigorosa prova, dall'altro è indiscutibile che la lesione della reputazione personale e commerciale da errata segnalazione alla CR esime il soggetto leso



dall'onere di fornire in concreto la prova del danno, in quanto questo viene considerato *in re ipsa*.

Il danno risarcibile viene determinato in via equitativa in un importo pari a € 10.000.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i criteri di cui al DM 140/2012 vigente al momento della conclusione dell'attività difensiva (ottobre 2013 e cfr. Cass. S.U. 12.10.2012 nr. 17406 e Corte Costituzionale 7.11.2013 nr. 261), eccettuato per il rimborso forfettario, per il quale vige il DM 55/2014.

Le spese di CTU seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle domande attoree:

- dichiara l'illegittimità delle segnalazioni effettuate presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia da [redacted] s.r.l. nel periodo dal 31.5.2006 al 30.9.2007;

- condanna la stessa, rappresentata da [redacted] s.p.a., a rettificare la detta segnalazione, notificando alla Centrale Rischi della Banca d'Italia lo stato attuale del rapporto saldo avere/dare [redacted] io;

- condanna [redacted] s.r.l., rappresentata da Italfondiaro s.p.a., a risarcire il danno non patrimoniale subito da [redacted] mediante il pagamento della somma equa di euro 10.000.

Le spese processuali sono liquidate in euro 4500 per compenso professionale, oltre le spese, oltre rimborso forfettario del 15% (ex DM 55/2014), iva e cpa come per legge e sono poste a totale carico di parte convenuta, soccombente.

Le spese di CTU sono poste a carico della convenuta.

Così deciso in Firenze il 9 aprile 2014

Funzionario
Dot. Susanna Martini

TRIBUNALE DI FIRENZE
10 APR. 2014
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il giudice
Liliana Anselmo

Funzionario
Dot. Susanna Martini

